

FORMA COMUNE

CONTABILITA' E BILANCIO

Castelletto Sopra il Ticino (NO)
05/06/1027

ELENA BRUNETTO – Dirigente Settore Risorse
Economiche e Finanziarie Comune di Venaria Reale (TO)



Indice

Armonizzazione contabile: le novità ed i dubbi

- Il sesto decreto correttivo
- Il risultato di amministrazione: scomposizione, utilizzo dei fondi, iscrizione a bilancio delle diverse quote e relative competenze
- Le variazioni di bilancio: modalità, termini e competenze
- Il Fondo Pluriennale Vincolato: determinazione, variazioni ed utilizzo
- Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità a bilancio e a rendiconto

Contabilità economico-patrimoniale

- Le decorrenze dei vari adempimenti a seconda delle dimensioni degli enti
- Le attività inerenti gli aggiornamenti degli inventari
- Le fasi di avvio e la gestione in itinere



Armonizzazione contabile: le novità ed i dubbi



ARMONIZZAZIONE CONTABILE: il 6^a decreto correttivo

**Decreto Ministero Economie e Finanze di
concerto con il Ministero dell'Interno e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri del
18/05/2017**

6° DECRETO CORRETTIVO AL D.LGS. 118/2011



ARMONIZZAZIONE CONTABILE: il 6^ decreto correttivo

Integra il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2) rinviando al **1° gennaio 2018** l'applicazione delle modalità di contabilizzazione relative alla gestione dei fondi UE, in attesa di ulteriori approfondimenti da parte della Commissione Arconet.

Inserisce, all'interno dell'Appendice tecnica, ulteriori nuovi esempi di contabilizzazione di operazioni particolari, quali le scritture riguardanti un Prestito Investimento Fondi Europei della Cassa Depositi e Prestiti, la compilazione del prospetto di cui all'allegato n.8/1 concernente le variazioni di bilancio e le scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine.



ARMONIZZAZIONE CONTABILE: il 6^ decreto correttivo

Aggiorna il principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3) esplicitando le modalità di applicazione del metodo del patrimonio netto e definendo il trattamento contabile delle partecipazioni senza valore di liquidazione.

Introduce, inoltre, le **riserve indisponibili del patrimonio netto**, per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, per evidenziare la parte del patrimonio netto non effettivamente disponibile per l'ente in quanto costituita da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell'ente.



ARMONIZZAZIONE CONTABILE: il 6^ decreto correttivo

Aggiorna il piano dei conti integrato al fine di adeguarlo alle novità introdotte nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale e per eliminare meri errori materiali.

Aggiorna le note degli schemi di bilancio eliminando i riferimenti agli adempimenti richiesti nel primo anno di applicazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 e adegua gli allegati di bilancio sia alle modifiche previste alla lettera b) sia alle esigenze di trasmissione dei bilanci alla BDAP



ARMONIZZAZIONE CONTABILE: il 6^ decreto correttivo

SI EVIDENZIA IN PARTICOLARE:

Esempio 11) - Scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine

A seguito della comunicazione, da parte della banca tesoriera/cassiera di pagamenti non andati a buon fine (es. per IBAN beneficiario estinto) o resi dal percipiente e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), l'ente effettua le seguenti registrazioni:



ARMONIZZAZIONE CONTABILE: il 6^ decreto correttivo

- a) accerta un'entrata di importo pari alla carta contabile tra le partite di giro (voce E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine),
- b) impegna una nuova spesa tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine), di importo pari all'accertamento di entrata di cui alla lettera a);
- c) riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine tra le partite di giro, a valere dell'impegno di cui alla lettera b);
- d) regolarizza la carta contabile di entrata riguardante il riversamento al conto dell'ente dell'entrata non andata a buon fine, a valere dell'accertamento effettuato in partita di giro; (lettera a);
- e) emette un nuovo ordinativo di pagamento, a valere dell'impegno cui era inizialmente riferito l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine.



ARMONIZZAZIONE CONTABILE: il 6^ decreto correttivo

Se gli stanziamenti riguardanti le PG non sono capienti l'ente effettua le variazioni di bilancio e le trasmette al tesoriere/cassiere

NOTA

Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non svolgono la funzione di vincolo, pertanto, in caso di incapienza degli stanziamenti, gli impegni possono essere registrati anche senza effettuare le variazioni. In ogni caso è opportuno effettuare le variazioni di bilancio, anche dopo la registrazione degli impegni, anche successivamente la registrazione dell'operazione.

PROBLEMA PER MANDATI CON RITENUTE SPLIT-PAYMENT



**Il risultato di amministrazione:
scomposizione, utilizzo dei
fondi, iscrizione a bilancio delle
diverse quote e relative
competenze**



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Art.228 D.Lgs.267/2000 – TUEL -

“Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.”

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

“Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

*Tale risultato **non** comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal **fondo pluriennale vincolato** determinato in spesa del conto del bilancio.”*



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione, dovrà pertanto essere così rappresentato:

- Fondo di cassa al 31/12 dell'esercizio (+)
- sommati i Residui attivi (+)
- dedotti i Residui passivi (-)
- dedotto il Fondo pluriennale vincolato (-)




IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Art.187 D.Lgs.267/2000 – TUEL

prevede che il risultato di amministrazione sia distinto in:

- fondi liberi
- fondi vincolati
- fondi destinati agli investimenti
- fondi accantonati.



L'AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO

Costituiscono **quota vincolata del risultato di amministrazione** le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- Entrate vincolate per Legge
- Entrate derivanti da mutui e finanziamenti
- Trasferimenti con specifica destinazione
- Entrate straordinarie e non ricorrenti cui l'Ente ha formalmente attribuito una specifica destinazione
(solo nei casi in cui l'Ente non abbia rinviato la copertura del disavanzo agli esercizi successivi e abbia dato copertura nell'esercizio a tutti i debiti fuori bilancio)



L'AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO

Riaccertamento straordinario dei residui

Prospetto allegato 5/2 al D.Lgs.126/2014

ENTRATE con vincolo di destinazione a
finanziamento di spese NON impegnate

+

Le somme precedentemente accertate e conservate
a residui passivi ai sensi dell'art.183 c.5 del TUEL,
sono confluite nella quota di Avanzo vincolata per
"vincoli formalmente attribuiti dall'Ente"

(Punto 9.3 del Principio contabile - punto 5) lettera a)



L'AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO

E' necessario distinguere le **entrate vincolate** alla realizzazione di una specifica spesa, dalle **entrate destinate** al finanziamento di una generale categoria di spese, quali ad esempio i proventi dei permessi a costruire.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.



L'AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO

Punto 9.2 del principio contabile applic.cont.fin.

"Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione.....", (alla lettera d), le poste derivanti da entrate **straordinarie, non aventi natura ricorrente**, accertate e riscosse, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Necessità di adozione di specifico atto, con cui l'Amministrazione attribuisce formalmente una specifica destinazione.



L'AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO

Le poste iscritte nella parte vincolata
dell'Avanzo di Amministrazione
sono immediatamente utilizzabili a bilancio
anche nel corso dell'ESERCIZIO PROVVISORIO



L'AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO

PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO (ESERCIZIO PROVVISORIO)

PROSPETTO DETERMINAZIONE AVANZO DI AMM/NE
PRESUNTO – Specifica Relazione del Resp. del Servizio

VARIAZIONE DA ADOTTARSI SULL'ULTIMO BILANCIO
APPROVATO:

COMPETENZA: GIUNTA – **Art.175 c.5 bis TUEL**

«.....consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate...»



L'AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO SU BILANCIO APPROVATO:

- TERMINE: entro il 31/12
- COMPETENZA: Resp. Servizio / Resp. Servizio Finanziario (Regolamento di contabilità) – **Art.175 c.5 quater TUEL**
«.....l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate....»

**SE AVANZO VINCOLATO ANNI PRECEDENTI:
VARIAZIONE DI COMPETENZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE**



L'AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI

I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.



L'AVANZO ACCANTONATO

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali (fondo spese e rischi) e il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.



Il risultato di amministrazione

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in **disavanzo di amministrazione**.

Ne deriva pertanto:

- che il risultato di amministrazione effettivo sia quello determinato solo a seguito dell'individuazione dei suddetti fondi
- che l'ente non possa in alcun modo disporre di tali risorse, se non per le finalità cui le stesse sono destinate.



L'AVANZO DI AMM/NE LIBERO

Relativamente alla **quota libera dell'avanzo di amministrazione** dell'esercizio precedente, la stessa può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate **in ordine di priorità**:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.



L'AVANZO DI AMM/NE LIBERO

Agli Enti che si trovino in situazione di anticipazione di Tesoreria ai sensi dell'art.222 del TUEL o che utilizzino entrate vincolate per far fronte a carenza di liquidità, ai sensi dell'art.195 del TUEL, non è consentito l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato.



Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione
è applicabile
solo al primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione
per finanziarie le spese che si prevede di impegnare
nel corso di tale esercizio
imputate al medesimo esercizio e/o a quelli
successivi.



Il risultato di amministrazione

Nel caso in cui le spese debbano essere imputate ad esercizi successivi, occorrerà quindi iscrivere l'avanzo in entrata nel primo esercizio a copertura di uno stanziamento a **fondo pluriennale vincolato** stanziato in spesa, che determinerà pertanto fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.

Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo.



Il risultato di amministrazione

**ART.3 comma 16 D.Lgs.126/2014
Modificato art.1 comma 538 L.190/2014**

L'eventuale **maggiore DISAVANZO** di amministrazione al
01/01/2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei
residui e dal primo accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia
Esigibilità
è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti

NORMA SPECIALE



Il risultato di amministrazione

REGOLA GENERALE

Art.188 D.Lgs.267/2000 – TUEL

disciplina i casi in cui dalla chiusura del rendiconto finanziario emerge un risultato negativo

L'eventuale **disavanzo di amministrazione** dovrà essere immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.

La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.



Il risultato di amministrazione

Il disavanzo di amministrazione può **anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione**, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale, acquisito il parere dell'organo di revisione, siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio



Il risultato di amministrazione

Art.4 del DM 02/04/2015:

"La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione."



LE VARIAZIONI DI BILANCIO (Art.175 TUEL)



LA STRUTTURA DEL BILANCIO

**IL BILANCIO DI PREVISIONE E' REDATTO IN
TERMINI DI**

COMPETENZA E CASSA per la prima annualità


**e IN TERMINI DI COMPETENZA per le annualità
successive**

ATTENZIONE:

**NON PIU' BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
MA UNICO DOCUMENTO TRIENNALE**




LA STRUTTURA DELL'ENTRATA





LA STRUTTURA DELLA SPESA





VARIAZIONI DI BILANCIO

Art.175 TUEL – comma 1

VARIAZIONI

sia agli stanziamenti di **COMPETENZA**
che
agli stanziamenti di **CASSA**



VARIAZIONI DI BILANCIO

Art.175 TUEL – comma 1

BILANCIO con valenza triennale

Le variazioni possono riguardare
gli stanziamenti delle
DIVERSE ANNUALITA'
ricomprese nel bilancio



VARIAZIONI DI BILANCIO – Art.175 TUEL

REGOLA GENERALE

TERMINE entro cui possono essere adottate
variazioni al bilancio: **30 NOVEMBRE**

COMPETENZA: CONSIGLIO COMUNALE

**(Possibile adozione in via d'urgenza da parte
della GC con ratifica entro 60 gg.)**



VARIAZIONI DI BILANCIO – Art.175 TUEL

.....REGOLA GENERALE.....

SALVO quelle previste al:

- comma 5-bis (GIUNTA)
- comma 5-quater (Responsabili / Responsabile Servizio Finanziario)



VARIAZIONI DI BILANCIO – Art.175 TUEL

Comma 5-bis:

L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva **le variazioni del piano esecutivo di gestione**, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:



VARIAZIONI DI BILANCIO – Art.175 TUEL c. 5-bis

COMPETONO ALLA GIUNTA

le seguenti variazioni:

- a) Utilizzo avanzo vincolato e accantonato, da economie esercizio precedente, **in esercizio provvisorio**
- b) Utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
- c) Variazioni tra le dotazioni delle missioni e dei programmi alle spese per il personale per trasferimenti interni all'ente



VARIAZIONI DI BILANCIO – Art.175 TUEL c. 5-bis

COMPETONO ALLA GIUNTA le seguenti variazioni:

- d) di cassa, salvo quelle previste dal c.5-quater, garantendo che il fondo di cassa al 31/12 sia non negativo;
- e) F.P.V. in sede di riaccertamento (entro i termini di approvazione del rendiconto)

**e-bis) variazioni compensative tra
macroaggregati dello stesso programma
all'interno della stessa missione
(modifica D.L.113/2016)**



VARIAZIONI DI BILANCIO – Art.175 TUEL

COMMA 5-ter

Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.



VARIAZIONI DI BILANCIO – Art.175 TUEL

COMMA 5-quater

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, **i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario,** possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio :



VARIAZIONI DI BILANCIO – Art.175 TUEL comma 5 quater

COMPETONO AL RESP.SERV. FINANZIARIO (RESP.SERVIZI) le seguenti variazioni:

- a) P.E.G., fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse quelle riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta
- b) tra F.P.V. e stanziamenti correlati nel corso dell'esercizio, **da comunicare trimestralmente alla GC**
(NO riaccertamento)



VARIAZIONI DI BILANCIO – Art.175 TUEL c.5-quater

**COMPETONO AL RESP.SERV. FINANZIARIO (RESP.SERVIZI)
le seguenti variazioni:**

- c) Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato, da economie esercizio precedente, su bilancio approvato
- d) stanziamenti versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente
- e) riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi



VARIAZIONI DI BILANCIO – Art.175 TUEL c.5-quater

COMPETONO AL RESP.SERV. FINANZIARIO (RESP.SERVIZI)
le seguenti variazioni:

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta.

(modifica D.L.113/2016)



VARIAZIONI F.P.V. e STANZIAMENTI CORRELATI

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, **con provvedimento del responsabile del servizio finanziario,** previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un **riaccertamento parziale di tali residui.**

La successiva delibera della Giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.



Variazioni di bilancio – art.175 TUEL

REGOLA GENERALE

TERMINE entro cui possono essere adottate
variazioni al bilancio:

30 NOVEMBRE



Variazioni di bilancio – art.175 comma 3

Possono essere adottate entro il 31/12:

- a) l'istituzione tipologie di entrata vincolate e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione tipologie di entrata NON vincolate, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio;
- c) l'utilizzo delle quote avanzo vincolato;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;



Variazioni di bilancio – art.175 comma 3

Possono essere adottate entro il 31/12:

- e) le variazioni delle dotazioni di cassa
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b) (variazioni conseguenti a variazioni FPV);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.



Variazioni di bilancio – art.175 TUEL

Comma 5.quinquies.

Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione **NON possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo.**

Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti



Variazioni di bilancio – PARERI

Art.239 TUEL - Funzioni dell'Organo di Revisione

Rilascio pareri in materia di:

..... tutte le variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori non sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili,

(Es. Parere obbligatorio su riaccertamento residui)



Variazioni di bilancio – PARERI

Art.239 TUEL - Funzioni dell'Organo di Revisione

..... fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.)



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

**NEL PRIMO ANNO DI AVVIO DEL NUOVO
ORDINAMENTO (2015):**

F.P.V. da iscrivere in Entrata = differenza tra
Residui Passivi reiscritti **meno** Residui Attivi
reiscritti

Il F.P.V. di entrata 2015 non è solo costituito solo
da entrate vincolate reiscritte ma anche da entrate
libere di anni precedenti non utilizzate



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Princ.cont.applic.Cont.Fin. - punto 5.4:

Fondo Pluriennale Vincolato “*saldo finanziario, costituito da **risorse già accertate** destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente **già impegnate**, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata*”.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
è un’entrata vincolata a finanziamento di specifica spesa,
che non è stata usata

SALDO tra entrata acquisita e spesa utilizzata

DISTINTO IN 2 QUOTE, per finanziamento spese correnti e
per finanziamento spese di investimento



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Eempio – ENTRATA INTERAMENTE ACQUISITA NEL PRIMO ANNO (es.2014)

<u>T.U.E.L.</u>		D.Lgs.118	
ENTRATA	SPESA	ENTRATA	SPESA
ANNO 2014	ANNO 2014	ANNO 2014	ANNO 2014
100	<u>100</u>	<u>100</u>	30
			<u>F.P.V. 70</u>
Incasso 100	Pagato 30	ANNO 2015	ANNO 2015
R.A. ===	R.P. 70	<u>UTILIZZO F.P.V.70</u>	30
			<u>F.P.V. 40</u>
		ANNO 2016	ANNO 2016
		<u>UTILIZZO F.P.V.40</u>	<u>40</u>



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Quando a fronte di un'entrata vincolata accertata in un determinato esercizio, la spesa pluriennale corrispondente genera F.P.V., piuttosto che Avanzo di amm/ne vincolato?

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO se la spesa pluriennale corrispondente risulta essere stata impegnata

AVANZO DI AMM/NE VINCOLATO quando non è ancora stato assunto l'impegno



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il principio specifica inoltre che il Fondo pluriennale vincolato è formato SOLO da **entrate correnti vincolate** e da **entrate destinate al finanziamento di investimenti**, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano:

- il Fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento **ordinario** dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, **a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione**, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

La norma individua poi alcune **specifiche fattispecie di spese correnti**, che, per la loro natura di spese vincolate determinano corrispondente vincolo sulle entrate destinate al loro finanziamento.

Si tratta in particolare:

- delle spese per fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
- delle spese relative agli incarichi legali.



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel caso di prestazioni di parte corrente a cavallo tra più esercizi la relativa spesa deve essere imputata pro-quota distintamente per ciascuno degli esercizi interessati.

Ne consegue quindi che ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e **non** richiede la costituzione del F.P.V.



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

REGOLA GENERALE: GARA – Prenotazione di spesa –
SE NON SI AGGIUDICA ECONOMIA DI SPESA (AVANZO)

PER I LL.PP.: se la gara per i lavori è stata bandita le somme vanno a F.P.V. anche se l'aggiudicazione avviene successivamente al 31/12 (ma deve avvenire entro l'esercizio successivo)

SE LA GARA NON E' STATA BANDITA, anche se l'entrata è stata accertata/incassata, non va a F.P.V. ma in AVANZO VINCOLATO



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Punto 5.4 Principio contabile applicato

L'AGGIUNDICAZIONE DEI LAVORI trascina a F.P.V. anche tutte le altre voci del quadro economico

RIBASSO D'ASTA:

Va in Avanzo, a meno che non si riapprovi il quadro economico (nei limiti delle norme previste dal Codice degli Appalti) e in tal caso può essere portato a F.P.V. come le altre voci del Quadro Economico



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale ~~riduzione~~ **dichiarazione di indisponibilità** di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione

Modifica prevista dal DM 4 agosto 2016.



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Art.175 TUEL – comma 5-bis

L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

.....

e) **variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5**, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Art.175 TUEL – Comma 5-quater

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, **i responsabili della spesa** o, in assenza di disciplina, **il responsabile finanziario.....**

b) le variazioni di bilancio **fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati**, in termini di competenza e di cassa, **escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5**, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il riaccertamento **ordinario** dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, **con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione**, effettuare un **riaccertamento parziale di tali residui**.

La successiva delibera della Giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato.

La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esempio

SPESA PER ACQUISTO DI BENI

GARA – AGGIUDICAZIONE 100 (ANNO 2014)

- Modalità di consegna della fornitura:
- 40 dicembre 2014
- 60 giugno 2015

PRIMA:

IMPEGNO 100 SU ANNO 2014

(SAREBBE CORRETTO 40 su 2014 e 60 su pluriennale 2015)

NUOVO ORDINAMENTO:

IMPEGNO 40 SU ANNO 2014

IMPEGNO 60 SU ANNO 2015

In presenza di specifica entrata vincolata a garanzia della copertura finanziaria sul primo esercizio :

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

fi IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Eempio | – ACQUISTO BENI 100 ANNO 2014 CON FORNITURA 40 ANNO 2014 E 60 ANNO 2015, **FINANZIATO DA SPECIFICA ENTRATA ANNO 2014**

<u>T.U.E.L.</u>	
ENTRATA	SPESA
ANNO 2014	ANNO 2014
100 (correnti)	<u>100</u>
Incasso 100 R.A. ===	Pagato 40 R.P. 60

D.Lgs.118	
ENTRATA	SPESA
ANNO 2014	ANNO 2014
<u>100</u>	40 F.P.V. 60
ANNO 2015 UTILIZZO F.P.V.60	ANNO 2015 60

Se NON finanziato da specifica entrata, imputazione 40 su anno (n) e 60 su (n+1), con finanziamento a carico del bilancio (n)

fi IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esempio ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE

Modalità di erogazione:

- 30% al momento dell'assegnazione (ANNO 2014)
- 30% al raggiungimento del 50% dei lavori (ANNO 2015)
- 40% a saldo, ad avvenuto collaudo (ANNO 2016)

VECCHIO ORDINAMENTO:

ACCERTAMENTO 100 SU ANNO 2014

NUOVO ORDINAMENTO:

ACCERTAMENTO 30 SU ANNO 2014

ACCERTAMENTO 30 SU ANNO 2015

ACCERTAMENTO 40 SU ANNO 2016



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

T.U.E.L.		D.Lgs.118	
ENTRATA	SPESA	ENTRATA	SPESA
ANNO 2014	ANNO 2014	ANNO 2014	ANNO 2014
100	100	30	30
Incasso 30	Pagato 30	ANNO 2015	ANNO 2015
R.A. 70	R.P. 70	30	30
		ANNO 2016	ANNO 2016
		40	40

fi IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Eempio – ENTRATA INTERAMENTE ACQUISITA NEL PRIMO ANNO (es.2014)

<u>T.U.E.L.</u>		D.Lgs.118	
ENTRATA	SPESA	ENTRATA	SPESA
ANNO 2014	ANNO 2014	ANNO 2014	ANNO 2014
100	<u>100</u>	<u>100</u>	30
			<u>F.P.V. 70</u>
Incasso 100	Pagato 30	ANNO 2015	ANNO 2015
R.A. ===	R.P. 70	<u>UTILIZZO F.P.V.70</u>	30
			<u>F.P.V. 40</u>
		ANNO 2016	ANNO 2016
		<u>UTILIZZO F.P.V.40</u>	<u>40</u>



IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Nasce dall'esigenza di trasparenza e di far emergere a Bilancio tutte le poste e le transazioni.

Di conseguenza il principio contabile applicato prevede che vengano inserite a bilancio anche le poste di entrata e di spesa per movimentare le operazioni che non danno origine a movimenti di denaro e che oggi non determinano registrazioni contabili.


(Es. concessioni a titolo gratuito di beni comunali, esenzioni tributarie, opere di urbanizzazione realizzate a scomputo)



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Sono **accertate per intero anche le entrate di dubbia** e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale:

- Sanzioni amministrative al codice della strada;
- I proventi derivanti dalla lotta all'evasione.



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'ammontare del F.C.D.E. è determinato in considerazione:

- della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio;
- della loro natura;
- dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
- precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il principio contabile prevede che **non** siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa
- entrate riscosse per conto di un altro ente.



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Prospetto dimostrativo della quantificazione, da presentare a livello di TIPOLOGIA di entrata

E' facoltà dell'Ente determinare il F.C.D.E. anche ad un livello di Piano dei conti inferiore (singolo Capitolo di Entrata), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto

L'ENTE E' LIBERO di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità, su cui quantificare il Fondo, distinguendole da quelle certe, e motivando la scelta.



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

RIFERIMENTO AL QUINQUENNIO PRECEDENTE

Si considerano gli esercizi chiusi al momento della predisposizione del bilancio

quindi, ai fini della quantificazione del F.C.D.E.

sul bilancio 2017, QUINQUENNIO 2011/2015

INDIVIDUATA LA % DI NON RISCOSSO SUL QUINQUENNIO, si applica la stessa alle 3 annualità considerate dal bilancio

(es.2017/2019)



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Determinate le % di NON RISCOSSO sulle singole Tipologie di Entrata, e quantificati quindi i singoli importi da accantonare a complemento

LA SOMMA di tutte le singole voci
determina

Il F.C.D.E. MINIMO richiesto dalla norma

da monitorarsi nel corso dell'esercizio in base all'andamento, almeno in sede di verifica degli equilibri



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

INSERIMENTO GRADUALE

SUL BILANCIO DI PREVISIONE

1° anno (2015)	quota pari al 36%
2° anno (2016)	quota pari al 55%
3° anno (2017)	quota pari al 70%
4° anno (2018)	quota pari al 85%
Dal 5° anno (2019)	100%

(modifica introdotta dall'art.1 comma 509 Legge 190/2014)



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COME SI CALCOLA IL FCDE A BILANCIO?

- 1) **Individuazione delle entrate** stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi

Nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

A) media semplice:

- Media fra totale incassato e totale accertato;
- Media dei singoli rapporti annui.

B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio
- rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:
: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi la media è calcolata facendo riferimento:

- agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio
- al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.

E così via negli anni successivi.



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime

è determinato

sulla base della media, calcolata come **media semplice**, tra **gli incassi in c/competenza e gli accertamenti** nel quinquennio precedente.

E' possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

In tal caso è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il F.C.D.E. è uno stanziamento di competenza ad accantonamento delle entrate previste nell'esercizio

Trattandosi di FONDO, su tale stanziamento non è possibile assumere impegni di spese.

Alla chiusura dell'esercizio, le somme stanziare determinano economie, che confluiscono nella quota ACCANTONATA dell'Avanzo di Amministrazione

**Quindi per le poste a R.A.
NO nuovo stanziamento a bilancio
ma ACCANTONAMENTO Avanzo**



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Come si determina il FCDE a Rendiconto?

Occorre calcolare, in corrispondenza di ciascuna categoria di entrate che possa dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

**SI TRATTA DI DIMOSTRARE LA CAPACITA' DELL'ENTE DI
RISCOSSIONE DEI PROPRI RESIDUI ATTIVI**



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

**IL F.C.D.E. al 31/12
DEVE ESSERE ACCANTONATO
ANCHE SE L'AVANZO NON HA CAPIENZA**

Quindi in questo caso il risultato di amministrazione potrebbe essere **NEGATIVO**, in quanto deve tenere conto di tutti i fondi accantonati e vincolati



IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO CASSA	+	
RESIDUI ATTIVI	+	
RESIDUI PASSIVI	-	
<u>Fondo Pluriennale Vincolato -</u>		
AVANZO / DISAVANZO	➔	<u>PARTE ACCANTONATA:</u>
		- <u>F.C.D.E.</u> al 31/12
		- Altri Fondi
		<u>PARTE VINCOLATA</u>
		<u>PARTE PER INVESTIMENTI</u>
		<u>PARTE DISPONIBILE</u>



FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DECRETO 20 MAGGIO 2015 Primo aggiornamento PRINCIPI CONTABILI

Vista l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo **all'esercizio 2015** e agli esercizi successivi, **fino al 2018**, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità **può** essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

fi FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale **facoltà** è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.



La contabilità economico/patrimoniale integrata



CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO
CONCERNENTE LA CONTABILITA'
ECONOMICO – PATRIMONIALE
DEGLI ENTI
IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

ALLEGATO 4/3 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.



CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

Art. 2 comma 1 del D. Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014:

*“Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui **affiancano**, **ai fini conoscitivi, un sistema di** contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.*



CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

Art. 3 c. 12 del D.L. 118/11:

*“...L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata **all'anno 2016**, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78”*

Art.. 232 c. 2 del D.L. 267/00:

*“...Gli enti locali con popolazione **inferiore a 5.000 abitanti** possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino **all'esercizio 2017...**”*



CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

Principio contabile 4/3 relativo alla competenza economico patrimoniale:

*con riferimento all'articolo 2 del D.Lgs.n. 11802011, prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un **sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria** dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.*



CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

La rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale è garantita mediante **l'adozione del piano dei conti integrato** di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 118/2011



Il piano dei conti finanziario

U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003
U	V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004

Macroaggregati

IV livello Capitoli: previsionale e rendiconto

V livello: fhi gestionali



CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni **transazione** è attribuita una **codifica** da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 dello stesso D.Lgs. 118/2011



CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

Composizione del PdC unificato

Tre moduli:

1. il piano dei conti finanziario
(Allegato n. 6/1 al D.Lgs. 118/2011) – **5 LIVELLI**
2. il piano dei conti economico
(Allegato n. 6/2) – **6 LIVELLI**
3. il piano dei conti patrimoniale
(Allegato n. 6/3) – **7 LIVELLI**



CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

Art.2, co.3, DPR 132/2013

*“ciascuna voce del piano relativo alla contabilità finanziaria viene **correlata alle corrispondenti** voci del piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale **mediante schemi di transizione** predisposti periodicamente dal Dipartimento della RGS e pubblicati sul sito Internet”*



CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

La correlazione tra le voci dei tre moduli è
predefinita nella

**<<Matrice di correlazione del piano dei
conti>>**

pubblicata sul sito ARCONET



Piano dei conti finanziario

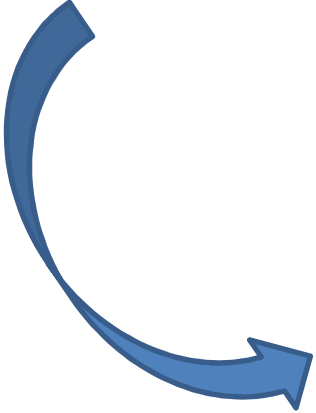
MAC	Liv	Voce	Codice Vc
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.000
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.000
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000
E	IV	Imposta municipale propria	E.1.01.01.06.000
E	V	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.06.001
E	V	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.06.002

[illegible]



CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

Piano finanziario				Correlazione
MACR C	Liv C	Voce	Codice finale	Descrizione EVENTO
E	IV	Imposta municipale propria	E.1.01.01.06.000	
E	V	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.06.001	
E	V	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.06.002	



Piano economico			
Dare (COSTI)		Avere (RICAVI)	
Codice voce	Voce	Codice voce	Voce
		1.1.1.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
		1.1.1.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo



CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

Piano patrimoniale			
Dare (ATTIVO)		Avere (PASSIVO)	
Codice voce SP - DARE	Voce SP - DARE	Codice voce SP - AVERE	Voce SP - AVERE
1.3.2.01.01.01.006	Crediti da riscossione Imposta municipale propria		
1.3.2.01.01.01.006	Crediti da riscossione Imposta municipale propria		

Piano patrimoniale (variazione della liquidità)			
Dare (ATTIVO)		Avere (PASSIVO)	
Codice voce SP Liq - DARE	Voce SP Liq - DARE	Codice voce SP Liq - AVERE	Voce SP Liq - AVERE
1.3.4	Disponibilità liquide	1.3.2.01.01.01.006	Crediti da riscossione Imposta municipale propria
1.3.4	Disponibilità liquide	1.3.2.01.01.01.006	Crediti da riscossione Imposta municipale propria



CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

Il Piano dei Conti Economico e quello Patrimoniale declinano anche l'elenco dei conti relativi alle operazioni di integrazione, rettifica e completamento, da effettuarsi secondo modalità e tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.



CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

Art.7, co.2 del D.Lgs. 91/2011

“ciascuna voce del piano dei conti deve corrispondere in maniera univoca ad una unità elementare di bilancio finanziario”

Le unità elementari del bilancio sono vincolate a ciascuna voce del piano dei conti, assicurando pertanto la corretta rappresentazione dei dati.



CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

Art.5, co.3, DLgs 118/2011

Il sistema informativo-contabile **NON deve consentire** l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di spese, **in assenza di una codifica completa** che ne permetta l'identificazione



CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE





CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

QUINDI:

Le scritture in contabilità finanziaria, tramite la matrice di correlazione, generano automaticamente le scritture di prima nota in contabilità economico/patrimoniale



CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

CASI PARTICOLARI in cui occorre intervenire manualmente:

- *PLUS / MINUS VALORE da alienazioni*
- *PAGAMENTI SPESE DI INVESTIMENTO PER SAL o chiusura lavori (Immobilizzazioni in corso / beni)*




L'avvio della contabilità economico-patrimoniale

La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la **riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale** chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al decreto legislativo n.118 del 2011

**Riclassificazione delle singole voci
dell'inventario secondo il piano dei conti
patrimoniali**



L'avvio della contabilità economico-patrimoniale






La riclassificazione: immobilizzazioni


Il DPR 194/96 non prevedeva una voce apposita per le 'Immobilizzazione immateriali in corso'.


Pertanto, i costi erano posti alla voce Immobilizzazione in corso delle materiali sino al termine dell'opera .






La riclassificazione: immobilizzazioni materiali





La riclassificazione: immobilizzazioni materiali





FABBRICATI DISPONIBILI E NON DISPONIBILI

Il nuovo Piano dei conti prevede una nuova articolazione, distinguendo:

1.2.2.02.09.01.001
Fabbricati ad uso abitativo

1.2.2.02.09.02.001
Fabbricati ad uso commerciale e
istituzionale

1.2.2.02.09.03.001
Fabbricati ad uso scolastico

1.2.2.02.09.04.001
Fabbricati industriali e costruzioni
leggere

1.2.2.02.09.05.001
Fabbricati rurali



RICLASSIFICAZIONE TERRENI

D.P.R. 194/96

Piano dei Conti
D.Lgs.118/2011

Terreni Fabbricati Indisponibili e Disponibili	1.2.2.02 Immobilizzazioni non Demaniali
Terreni a destinazione agricola	1.2.2.02.13.01.001 Terreni agricoli
Aree Edificabili	1.2.2.02.13.02.001 Terreni Edificabili
Aree Verdi, Incolti, Cave , Discariche	1.2.2.02.13.99.999 Altri terreni n.a.c.



RICLASSIFICAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE

D.P.R. 194/96

Piano dei Conti
D.Lgs.118/2011

**Attrezzature e sistemi
informatici**

1.2.2.02.07.01.001
Server

1.2.2.02.07.02.001
Postazioni di lavoro

1.2.2.02.07.03.001
Periferiche

1.2.2.02.07.04.001
Apparati di telecomunicazione

1.2.2.02.07.99.999
Hardware n.a.c.



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE

La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE

All'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata, le prime scritture sono quelle di **apertura dei conti riclassificati** secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio.

Le scritture immediatamente successive riguardano la **rilevazione delle differenze di valutazione**.

Alcune voci dell'attivo e del passivo devono essere rivalutati, altre devono essere svalutate. Tali operazioni devono essere registrate anche nel Libro dei beni ammortizzabili.



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE: ATTIVO

Al fine della predisposizione del primo Stato Patrimoniale gli enti si attengono ai seguenti criteri:

ATTIVO

Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà: è iscritto al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale.



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE: ATTIVO

Successivamente occorre determinare il **fondo ammortamento cumulato nel tempo**, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato dall'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene.

Gli enti che, all'entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale armonizzata, applicavano altri coefficienti di ammortamento, adottano i coefficienti armonizzati a decorrere da tale data.



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE: ATTIVO

Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà:

.....

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare se il bene immobile risulta essere completamente ammortizzato il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso.

Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti **contributi da terzi**, va iscritta la residua quota di contributi nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti”, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE: ATTIVO

Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà:

Principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 4.15, il quale prevede che **“ai fini dell’ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente”**, in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento.

Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell’edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del **20% al valore indiviso di acquisizione**



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE: ATTIVO

Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà:

Nei casi in cui non è disponibile il costo storico, il **valore catastale** è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate fiscalmente.



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE: ATTIVO

Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà:

Nei casi in cui non è disponibile il costo storico, il **valore catastale** è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate fiscalmente.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato fiscalmente.



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE: ATTIVO

Immobili e terreni di terzi a disposizione:

sono iscritti al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale.

Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, salvo i casi in cui l'ente non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il costo sostenuto per l'acquisizione del diritto reale su tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni;



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE: ATTIVO

BENI NON VALUTABILI:

Nel caso di beni non valutabili occorre procedere ad apposita perizia estimativa

L'iscrizione dei beni da valutare con perizia deve avvenire entro il secondo esercizio



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE: ATTIVO

Contributi in conto capitale:

eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti” di stato patrimoniale (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite)



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE: ATTIVO

Immobilizzazioni finanziarie:

- sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore. **Le partecipazioni di controllo sono valutate con il metodo del patrimonio netto.**
- I crediti finanziari: al valore nominale.



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE: ATTIVO

Disponibilità liquide:

importi giacenti sui conti bancari di tesoreria statale e postali dell'ente, nonché assegni, denaro e valori bollati



RICLASSIFICAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE

D.P.R. 194/96

IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE
1	FONDO CASSA
2	DEPOSITI BANCARI

Piano dei Conti
D.Lgs.118/2011

IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE
1	CONTO TESORERIA
a)	Istituto Tesoriere
b)	Presso Banca d'Italia
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI
3	DEPOSITI E VALORI IN CASSA
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE: ATTIVO

Crediti: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento dei residui

I crediti sono valutati **al netto del fondo svalutazione crediti** e corrispondono all'importo dei residui attivi e a quello degli eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali.



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE: PASSIVO

Debiti di funzionamento:

preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto.

I debiti corrispondono all'importo dei residui passivi.



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE: PASSIVO

Debiti finanziari:

derivano da finanziamenti contratti e incassati non rimborsati.

I debiti finanziari sono distinti in debiti a breve termine o a medio-lungo termine, secondo le modalità indicate nel glossario del piano dei conti integrato

I debiti finanziari, alla voce “Debiti verso banche e tesoriere” comprendono anche le anticipazioni di tesoreria in essere al 1° gennaio dell’anno successivo, rinviate contabilmente all’esercizio successivo.



NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE: PASSIVO

Altri debiti:

costituiti dai debiti tributari che derivano dai debiti tributari degli esercizi precedenti, comprensivi di quelli emersi dalle dichiarazioni fiscali dell'ente dell'esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità economico patrimoniale, dai debiti di natura previdenziale e dai debiti rilevati sulla base degli impegni assunti per i titoli 3, e 7 delle spese compresi quelli imputati agli esercizi successivi.



PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione dell'ente: costituita dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo, al netto della voce "Netto da beni demaniali", al netto del valore attribuito alle riserve-

Alle riserve è attribuito un valore pari a quello risultante ai corrispondenti valori dello stato patrimoniale dell'esercizio precedente, a meno di differenze derivanti dall'applicazione dei nuovi principi.

Nello stato patrimoniale iniziale, la voce All "Risultato economico dell'esercizio" non è valorizzata.



PATRIMONIO NETTO

Punto 6.3 del suddetto Principio contabile applicato relativo alla contabilità economico/patrimoniale (All.4/3 al D.Lgs.118/2011 s.m.i.): compete alla Giunta la definizione dell'articolazione del Patrimonio Netto.

A) PATRIMONIO NETTO	
I	Fondo di dotazione
II	Riserve
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>
b	<i>da capitale</i>
c	<i>da permessi di costruire</i>
III	Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	



PATRIMONIO NETTO

6° DECRETO CORRETTIVO

Introduce la distinzione delle riserve da beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali

		A) PATRIMONIO NETTO
I		Fondo di dotazione
II		Riserve
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>
	b	<i>da capitale</i>
	c	<i>da permessi di costruire</i>
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>
	e	<i>altre riserve indisponibili</i>
III		Risultato economico dell'esercizio
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)



AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità riclassificati e rivalutati, nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di **approvazione del Consiglio**, insieme ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.

**Costituiscono allegato
al rendiconto dell'esercizio di avvio
della contabilità economico patrimoniale.**



AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

6° DECRETO CORRETTIVO

.....al paragrafo 6.3, sono apportate le seguenti modifiche:

*dopo le parole “previa apposita delibera del Consiglio” sono inserite le seguenti: “salvo le riserve indisponibili, **istituite a decorrere dal 2017**, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell’attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite.....*

Grazie per l'attenzione

Elena Brunetto

Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie
Comune di Venaria Reale (TO)

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@FondazioneIFEL



Facebook



Youtube